

RIPROPONIBILITÀ DELL'ISTANZA D'ACCESSO E DEL SUCCESSIVO RICORSO ALLA COMMISSIONE AVVERSO LA NUOVA DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ADITA A SEGUITO DELL'AVVENUTA PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 8 DEL D.P.R. N. 184 DEL 2006

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università di

FATTO

La sig.ra ..., in data 5 aprile 2017, aveva presentato un'istanza di accesso all'Università di ..., chiedendo di accedere ai verbali di due sedute di laurea, tenutesi in data 26 maggio 2016.

Motivava l'istanza con la finalità di "confronto dei verbali richiesti con i verbali del concorso CNR Bando ..." al quale la medesima ricorrente aveva partecipato.

L'amministrazione adita, con provvedimento datato 7 giugno 2017, rigettava l'istanza de qua deducendo la carenza di qualsivoglia interesse diretto, concreto ed attuale dell'istante all'accesso.

Avverso tale provvedimento la sig.ra ... aveva adito la Commissione, con ricorso del 9 giugno 2017, affinché la stessa riesaminasse il caso ed adottasse le con seguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta del 26 giugno 2017, aveva dichiarato il ricorso inammissibile ex articolo 22, comma 1, lettera b, legge n. 241 del 1990 e articolo 12, comma 7, lettera b del D.P.R. n. 184 del 2006, poiché la ricorrente non aveva dato evidenza, né nell'istanza né nel ricorso, dell'interesse sotteso alla richiesta avanzata e neppure del nesso di strumentalità tra la documentazione chiesta in ostensione e il presunto interesse fatto valere.

La sig.ra ... in data 13 luglio 2017 presentava all'Università di ... una nuova istanza di accesso, avente il medesimo oggetto, compiutamente motivando in ordine all'interesse qualificato ad accedere ed evidenziando il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e il proprio interesse fatto valere.

Evidenziava, altresì, che la documentazione sarebbe stata necessaria con riferimento all'avvenuta presentazione di un ricorso innanzi al TAR identificato con .../ ...

L'amministrazione adita rigettava la nuova istanza sulla base della motivazione della decisione resa dalla scrivente Commissione nel plenum del 26 giugno 2017, sul primo ricorso già presentato, e deducendo nuovamente la carenza di qualsivoglia interesse all'accesso richiesto.

Avverso tale provvedimento la sig.ra ... adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Con nota n. ..., del 15 settembre 2017, l'Università degli studi di ... comunicava l'accoglimento dell'istanza d'accesso, inviando contestualmente i chiesti documenti alla ricorrente.

DIRITTO

In merito al gravame presentato dalla sig.ra ... la Commissione osserva, preliminarmente, che la nuova istanza d'accesso presenta elementi di novità rispetto a quella già presentata – e già oggetto di esame da parte della scrivente. Appare pertanto applicabile, al caso di specie, l'art. 12, comma 8 del DPR 184/2006 che consente, pur a seguito dell'avvenuta pronuncia di inammissibilità del ricorso, la riproponibilità dell'istanza d'accesso e del successivo ricorso avverso la nuova determinazione dell'amministrazione adita.

Tuttavia, alla luce di quanto comunicato da parte resistente con nota citata in fatto, appare cessata la materia del contendere e il ricorso deve pertanto dichiararsi improcedibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 28 settembre 2017)